CONVENZIONE QUADRO PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO E STAGE

Tra

Università degli studi " Giustino Fortunato" - Telematica con sede in Via Raffaele Deleogliano, 12

82100 Benevento

C

Casa Circondariale di Benevento

con sede legale in Benevento via F. Novelli, 1, 82100 Benevento

CF 80000530628 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Direttore Dr. Gianfranco Marcello, nato a Roma il 20/11/1967

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università può promuovere tirocini di formazione ed orientamento e stage in impresa a beneficio di studenti universitari

tenuto conto

della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2005 del 1 agosto 2005 che disciplina le modalità e gli scopi dei tirocini formativi e di orientamento, al fine di favorirne la diffusione, coerentemente con gli intenti già espressi nel Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane del 9 maggio 2002, con particolare riferimento alla volontà di promuovere una costante cooperazione ed interazione tra Pubblica Amministrazione e mondo della formazione e della ricerca universitaria.

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 delle legge 24.6.1997, n. 196, la Direzione di Casa Circondariale di Benevento si impegna ad accogliere presso l'Istituto Penitenziario, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università in premessa indicata, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto attuativo n. 196/97. La tipologia è di Tirocini/stage disciplinati dalla L. 196/97 e successivo decreto attuativo denominati tirocini/stage formativi e di orientamento curriculari da svolgersi durante 1) percorsi di studio universitari (connessi a CFU o fuori dal piano di studi) e 2) corsi di perfezionamento o master.

Art.2

Il tirocinio formativo e di orientamento ni sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo e da un responsabile designato dal Soggetto ospitante.

Art 4

Per ciascun tirociname inscrito nella struttura del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento concordato tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante contenente:

- 1. dati identificativi del tirocinante:
- 2. dipartimento di appartenenza:
- 3. data stipula convenzione:
- 4. I nominativi dei tutor e del responsabile designato dal soggetto ospitante:
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel Servizio;
- 6. dati tirocinio/stage: sede tirocinio, durata, tempi di presenza in struttura:
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile da stipulare a cura del Soggetto promotore.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- 2. rispettare le regole e le prescrizioni in vigore presso la sede penitenziaria relativamente alle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservalezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio ed, in particolare in merito ai processi interni alla struttura penitenziaria.

Art. 6

Qualora si ravvisi la necessità di effettuare una ricerca nell'ambito del tirocinio, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria competente per territorio.

Art. 8

Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti/stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'1.N A.1.1., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnic assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore s'impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali, copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Art. 9

Il soggetto promotore si impegna a prevedere la partecipazione del tutor e dei responsabili designati dalla Direzione dei diversi istituti alle attività di formazione, programmazione e verifica promossi in ordine alle attività di tirocinio disciplinate dal presente accordo.

Art. 10

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonche alle rappresentanze sindacali locali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 11

Qualora il tirocimante attui comportamenti inosservanti delle disposizioni o mancanze deontologiche, nonché qualora l'esperienza di tirocinio contrasti con le necessità organizzative della struttura penitenziaria, il soggetto ospitante potrà adottare, in qualsiasi momento, la sospensione e la revoca del tirocimio. Il soggetto promotore ha facoltà di interrompere il tirocinio qualora l'esperienza non risponda alle esigenze formative del tirocinante con le stesse modalità.

Art. 12

La realizzazione del tirocinio/stage non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura.

Art. 13

La presente convenzione ha la durata di 2 anni dalla sua sottoscrizione, salvo disdetta scritta da una delle parti presentata almeno 3 mesi prima della scadenza prevista, con la precisazione che saranno completati i tirocini pratici in corso. La convenzione potrà essere rinnovata su richiesta dell'Università due mesi prima della scadenza

Art. 14

Per eventuali controversie, relative ad interpretazioni, applicazione o risoluzione della presente convenzione, le parti elegigono quale foro unico competente il foro di Benevento. L'univerità si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite per le finalità connesse all'accordo di collaborazione nel rispetto dei vincoli di riservatezza, ai sensi della normativa vigente (D.1.gs 196/03 e regolamento UE 2016/679)

Benevento. 30.03.2022

GIUSTINO FE

Timbro e Firma del Soggetto Promotore ospitante

Timbro e firma del Soggetto

Il Rettore dell'Università degli studi "Giustino Fortunato"

Il Direttore della Casa Circondariale

Dott. Gianfranco MARCELLO